



**COMUNE DI FAUGLIA**

*Provincia di Pisa*

**VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DELLA GIUNTA COMUNALE**

N.55

20.04.2013

**OGGETTO: DECRETO LEGGE 8.4.2013 N. 35. INDIVIDUAZIONI MISURE URGENTI PER IL PAGAMENTO DEI DEBITI MATURATI AL 31.12.2012 E DISPOSIZIONI ATTUATIVE**

L'anno **duemilatredici** addi **venti** del mese di **aprile** alle ore **12,30** nella sala delle adunanze, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale nelle persone dei sotto elencati signori:

CARLI CARLO	SINDACO	P
PETRINI FULVIA	VICESINDACO	A
MACCHIA SERGIO	ASSESSORE	P
ROSSI CIRANO MAURIZIO	ASSESSORE	P
LIPPI ROMINA	ASSESSORE ESTERNO	P

Totale presenti **4**

Totale assenti **1**

Assiste il Segretario Comunale Dott. **Paolo Di Carlo** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Carlo Carli** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

**P A R E R I P R E V E N T I V I**

Ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

**IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO TECNICO**  
F.to Dott.ssa Ciato

---

**IL RAGIONIERE**  
F.to Dott.ssa Ciato

---

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

Ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario di questo Comune,

**ATTESTA**

l'esistenza della copertura finanziaria relativa all'impegno di spesa da assumere con il presente atto.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
Dott.ssa A. Ciato

---

Delibera di G.C. n. 55 del 20.04.2013

**OGGETTO: Decreto legge 8 aprile 2013, n. 35. Individuazione misure urgenti per il pagamento dei debiti maturati al 31 dicembre 2012 e disposizioni attuative.**

#### LA GIUNTA COMUNALE

**Premesso** che l'art. 1 del Decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, concernente "*Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali*", disciplina le modalità dei pagamenti dei debiti di parte capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti di parte capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, ivi inclusi i citati pagamenti delle province in favore dei comuni, sostenuti nel corso del 2013;

**Considerato** che i pagamenti dei debiti maturati al 31 dicembre 2012 sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno per un importo complessivo di 5.000 milioni di euro e che ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra i singoli enti locali, i comuni e le province devono comunicare mediante il sistema web della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine del 30 aprile 2013, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i pagamenti di cui in premessa;

**Atteso** che con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle comunicazioni effettuate, da emanarsi entro il 15 maggio 2013 sono individuati, per ciascun ente locale, sulla base delle modalità di riparto individuate dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali che potrà fornire entro il 10 maggio 2013 ovvero in mancanza (modalità di riparto individuate dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali), su base proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno per il 90% dell'importo complessivo di 5.000 di euro;

**Atteso** che con successivo decreto da emanarsi entro il 15 luglio 2013 in relazione alle richieste pervenute, sino a dieci giorni prima rispetto a tale data, si procede al riparto della quota residua del 10 per cento unitamente alle disponibilità non assegnate con il primo decreto;

**Considerato** che nelle more dell'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, è consentito effettuare i pagamenti dei debiti maturati al 31 dicembre 2012, nel limite massimo del 13 per cento delle disponibilità liquide detenute presso la tesoreria statale al 31 marzo 2013 e, comunque, entro il 50 per cento degli spazi finanziari che si intendono comunicare entro il 30 aprile 2013;

**Rilevato** che per l'anno 2013 qualora si verificassero le condizioni non è consentito comunicare l'entità degli spazi finanziari che si è disposti a cedere nello stesso esercizio ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative al patto di stabilità interno "orizzontale nazionale", secondo le disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 dell'[articolo 4-ter del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16](#), come convertito, con modificazioni, dalla [legge 26 aprile 2012, n. 44](#);

**Rilevato** inoltre che al fine di fornire liquidità, per l'anno 2013, non rilevano ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno della regione i trasferimenti effettuati in favore dello stesso Ente a valere sui residui passivi di parte corrente, purché a fronte di corrispondenti residui attivi;

**Constato** che i maggiori spazi finanziari nell'ambito del patto di stabilità interno della regione sono utilizzati esclusivamente per il pagamento dei debiti di parte capitale certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti di parte capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine e che tali spazi finanziari sono destinati prioritariamente per il pagamento di residui di parte capitale in favore dell'Ente;

**Considerato** che per l'anno 2013, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria di cui all'[articolo 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), è incrementato, sino alla data del 30 settembre 2013, da tre a cinque dodicesimi e che l'utilizzo di detta maggiore anticipazione vincola per l'Ente una quota corrispondente delle entrate dell'imposta municipale propria per l'anno 2013;

**Constato** che con il medesimo decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, denominato "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili", con una dotazione di 10.000 milioni di euro per il 2013 e di 16.000 milioni di euro per il 2014 e che detto Fondo è distinto in tre sezioni a cui corrispondono tre articoli del relativo capitolo di bilancio, di la "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" con una dotazione di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, suscettibile di variazioni compensative;

**Rilevato** che entro il 30 giugno 2013 si deve procedere alla comunicazione ai creditori, anche a mezzo posta elettronica, dell'importo e della data entro la quale si provvederà ai pagamenti dei debiti e che l'omessa comunicazione rileva ai fini della responsabilità per danno erariale a carico del responsabile dell'ufficio competente;

**Riscontrato** che le disposizioni dettate dal Capo I del Decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, concernente le “*Misure in materia di pagamenti di debiti della pubblica amministrazione maturati al 31 dicembre 2012*”, sono volte ad assicurare l'unità giuridica ed economica dell'ordinamento;

**Considerato** pertanto che i relativi pagamenti sono effettuati dando priorità, ai fini del pagamento, ai crediti non oggetto di cessione pro-soluto e cioè alle cessioni per le quali, il creditore nel trasferire il credito rimane responsabile della sola esistenza e validità dello stesso al momento della cessione, e quindi, ai sensi dell'art. 1267 del codice civile, non risponde della solvibilità del debitore ceduto e che tra più crediti non oggetto di cessione pro-soluto, il pagamento deve essere imputato al credito più antico, come risultante dalla fattura o dalla richiesta equivalente di pagamento;

**Atteso** che in considerazione dell'esigenza di dare prioritario impulso all'economia in attuazione dell'articolo 41, della Costituzione, a tutela del vincolo di destinazione delle risorse, non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento sulle somme destinate ai pagamenti dei debiti maturati al 31 dicembre 2012;

**Considerato** che l'Ente non può far fronte interamente ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine a causa di carenza di liquidità;

**Ritenuto** opportuno richiedere alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., secondo le modalità stabilite nell'*addendum* di cui sopra, entro il 30 aprile 2013 l'anticipazione di liquidità da destinare ai predetti pagamenti, in deroga ai principi stabiliti dagli *articoli 42 (competenza consiliare), 203 (condizioni per l'attivazione delle fonti di finanziamento derivante dal ricorso all'indebitamento, quali l'approvazione del rendiconto dell'esercizio dell'anno 2011 e del bilancio preventivo per l'anno 2013) e 204 (regole particolari per l'assunzione dei mutui, tra cui la capacità di indebitamento)* del [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#);

**Atteso:**

- che l'anticipazione è concessa entro il 15 maggio 2013 a valere sulla “Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali” proporzionalmente e nei limiti delle somme sullo stesso addendum annualmente disponibili ed è restituita, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata di anni ..... e comunque fino a un massimo di 30;
- che la rata annuale sarà corrisposta a partire dalla scadenza annuale successiva alla data di erogazione dell'anticipazione e non potrà cadere oltre il 30 settembre di ciascun anno;
- che ai fini dell'ammortamento delle anticipazioni di liquidità, la prima rata decorre dall'anno successivo a quello di sottoscrizione del contratto;
- che in caso di mancata corresponsione della rata di ammortamento entro il 30 settembre di ciascun anno, sulla base dei dati comunicati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., l'Agenzia delle Entrate provvede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria di cui all'*articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*, riscossa tramite modello F24 o bollettino di conto corrente postale;

**Constatato** che all'atto dell'erogazione dell'anticipazione, l'Ente deve provvedere all'immediata estinzione dei debiti dell'avvenuto pagamento e fornire formale certificazione alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., rilasciata dal responsabile finanziario dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili;

- **Atteso** che l'Ente, entro il 29 aprile 2013 deve provvedere a registrarsi sulla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, ai fini della certificazione delle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, su *istanza del creditore, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al creditore medesimo la cessione pro soluto o pro solvendo a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente*, ai sensi dell'articolo 9, commi 3-bis e 3-ter, del [decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 gennaio 2009, n. 2](#) e dell'articolo 12, comma 11-quinquies, del [decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 26 aprile 2012, n. 44](#);

**Rilevato** che gli atti di cessione dei crediti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012 per somministrazioni, forniture ed appalti sono esenti da imposte, tasse e diritti di qualsiasi tipo, salvo l'imposta sul valore aggiunto e l'autenticazione delle sottoscrizioni degli atti di cessione dei crediti, può essere effettuata anche dal segretario comunale;

**Atteso** che ai fini della ricognizione dei debiti contratti:

- l'Ente comunica a partire dal 1° giugno 2013 ed entro il termine del 15 settembre 2013, utilizzando la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, l'elenco completo di eventuali debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2012, con l'indicazione dei dati identificativi del creditore;
- la comunicazione avviene sulla base di un apposito modello scaricabile dalla piattaforma elettronica, nel quale è data separata evidenza ai crediti già oggetto di cessione o certificazione;
- il creditore può segnalare all'Ente, in tempo utile per il rispetto del termine di cui al primo periodo, l'importo e gli estremi identificativi del credito vantato nei confronti dello stesso;
- in caso di omessa, incompleta o erronea comunicazione da parte dell'amministrazione pubblica di uno o più debiti, il creditore può richiedere all'amministrazione stessa di correggere o integrare la comunicazione del debito. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta senza che l'amministrazione abbia provveduto ovvero espresso un motivato diniego, il creditore può presentare istanza di nomina di un Commissario ad acta, mediante la piattaforma elettronica;
- entro il 15 settembre 2013, le banche e gli intermediari finanziari autorizzati, per il tramite dell'Associazione Bancaria Italiana, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro l'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili nei confronti di pubbliche amministrazioni maturati alla data del 31 dicembre 2012 che sono stati oggetto di cessione in favore di banche o intermediari finanziari autorizzati, con l'indicazione dei dati identificativi del cedente, del cessionario e dell'amministrazione debitrice e distinguendo tra cessioni pro-soluto e cessioni pro-solvendo;

**Considerato** che la mancata registrazione sulla piattaforma elettronica entro il termine predetto è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli *articoli 21 e 55, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni e che i dirigenti responsabili sono assoggettati, altresì, ad una sanzione pecuniaria pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo nella registrazione sulla piattaforma elettronica;

**Riscontrato:**

- che qualora la sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti accerti, su segnalazione dell'organo di revisione, che l'Ente, senza giustificato motivo, non abbia richiesto gli spazi finanziari nei termini e secondo le modalità predette, ovvero non abbia proceduto, entro l'esercizio finanziario 2013, ad effettuare pagamenti per almeno il 90 per cento degli spazi concessi, la stessa irroga una sanzione pecuniaria pari a due mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, per il responsabile dei servizi interessati;
- che il mancato o tardivo adempimento da parte dell'Ente debitore, delle disposizioni del decreto legge n. 35/2013 ed in particolare la mancata comunicazione degli spazi finanziari, pubblicazione dei piani di pagamento, comunicazione delle certificazioni ai fini delle cessioni pro soluto e pro solvendo, che ha causato la condanna al pagamento di somme per risarcimento danni o per interessi moratori è causa di responsabilità amministrativa a carico del soggetto responsabile del mancato o tardivo adempimento;

**Riconosciuta** la compensazione dei crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2012 nei confronti dell'Ente, con l'utilizzo del versamento unitario delle imposte, purchè il credito sia certificato;

**Rilevato** che la compensazione deve essere trasmessa immediatamente con flussi telematici dall'Agenzia delle entrate alla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, con modalità idonee a garantire l'utilizzo univoco del credito certificato;

**Preso atto** che qualora non si provveda al versamento sulla contabilità speciale numero 1778 "Fondi di bilancio" l'importo certificato entro sessanta giorni dal termine indicato nella certificazione, l'apposita struttura di gestione trattiene l'importo certificato mediante riduzione delle somme dovute all'Ente a qualsiasi titolo e qualora il recupero non sia possibile, la suddetta struttura di gestione ne dà comunicazione ai Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze e l'importo è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'ente territoriale a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali;

**Visto** il piano dei pagamenti dei debiti di parte capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti di parte capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, sostenuti nel corso del 2013, all'uopo predisposto dagli responsabili dei competenti servizi e conservati agli atti;

**Preso atto** che nelle more dell'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze che individua, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno per il 90%, è consentito effettuare i pagamenti dei debiti maturati al 31 dicembre 2012, nel limite massimo del 13 per cento delle disponibilità liquide detenute presso la tesoreria

statale al 31 marzo 2013 e, comunque, entro il 50 per cento degli spazi finanziari che si intendono comunicare entro il 30 aprile 2013;

**Ritenuto** opportuno disporre la pubblicazione del presente atto sul sito Internet del Comune;

**Visto** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare l'art. 48 in merito alla competenza del presente organo all'adozione del presente atto;

**Visto** lo Statuto comunale;

**Visto** il regolamento comunale di contabilità;

**Visti** i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi dal responsabile del servizio finanziario;

**Osservato** il giusto procedimento ex legge 7 agosto 1990, n. 241;

A voti favorevoli unanimi espressi nelle forme e dei limiti di legge,

## **DELIBERA**

*Per quanto esposto in narrativa che di questo atto ne costituisce parte integrante ed essenziale,*

1. **Di prendere atto delle misure urgenti per il pagamento dei debiti** certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012 indicate nel decreto legge 8 aprile 2013 n. 35;
2. **Di demandare** al responsabile del servizio finanziario la comunicazione mediante il sistema web della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine del 30 aprile 2013, degli spazi finanziari di cui si necessita per sostenere i pagamenti di cui ai debiti maturati al 31 dicembre 2012;

**3. Di richiedere** alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., secondo le modalità stabilite nell'*addendum* alla Convenzione, l'anticipazione di liquidità per l'importo di € 898404,39 (ottocentonovantottomilaquattrocentoquattro/39 in deroga ai principi stabiliti dagli *articoli 42 (competenza consiliare), 203 (condizioni per l'attivazione delle fonti di finanziamento derivante dal ricorso all'indebitamento, quali l'approvazione del rendiconto dell'esercizio dell'anno 2011 e del bilancio preventivo per l'anno 2013) e 204 (regole particolari per l'assunzione dei mutui, tra cui la capacità di indebitamento)* del [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#);

### **4. Di dare atto:**

- che l'anticipazione e richiesta entro il **15 maggio 2013** a valere sulla "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" proporzionalmente e nei limiti delle somme sullo stesso addendum annualmente disponibili ed è restituita, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata di anni ..... e comunque fino a un massimo di 30;
  - che la rata annuale sarà corrisposta a partire dalla scadenza annuale successiva alla data di erogazione dell'anticipazione e non potrà cadere oltre il 30 settembre di ciascun anno;
  - che ai fini dell'ammortamento delle anticipazioni di liquidità, la prima rata decorre dall'anno successivo a quello di sottoscrizione del contratto;
  - che in caso di mancata corresponsione della rata di ammortamento entro il 30 settembre di ciascun anno, sulla base dei dati comunicati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., l'Agenzia delle Entrate provvede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria di cui all'*articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*, riscossa tramite modello F24 o bollettino di conto corrente postale;
5. **Di provvedere** all'atto dell'erogazione dell'anticipazione, all'immediata estinzione dei debiti dell'avvenuto pagamento ed a fornire formale certificazione alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., rilasciata dal responsabile finanziario dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili;]
  6. **Di affidare** al responsabile dell'area economico – finanziaria altresì il coordinamento delle attività di comunicazione, a decorrere dal 1° giugno 2013 ed entro il termine del 15 settembre 2013, utilizzando

la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, dell'elenco completo di eventuali debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2012, con l'indicazione dei dati identificativi del creditore, significando che predetta comunicazione avviene sulla base di un apposito modello scaricabile dalla piattaforma elettronica, nel quale è data separata evidenza ai crediti già oggetto di cessione o certificazione;

**7. Di disporre** la pubblicazione della presente deliberazione, sul sito internet, di questo Comune;

**8. Di dichiarare**, a voti favorevoli e separati, il presente atto immediatamente eseguibile, ex art. 134, 4° comma del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

**Letto, approvato e sottoscritto:  
IL PRESIDENTE  
Carlo Carli**

---

**L'ASSESSORE ANZIANO  
Rossi Cirano Maurizio**

---

**IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Carlo Di Paolo**

---

**Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di'ufficio**

**ATTESTA**

**Che la presente deliberazione:**

- è affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni successivi dal ..... e vi rimarrà fino al .....
- è stata comunicata con lettera n. ....in data ..... ai signori Capi Gruppo Consiliari così come prescritto dall'art. 125, D. Lgs n. 267/2000.
- è stata trasmessa al Prefetto con lettera n. .... in data ..... ( art 135, 2° comma, D. Lgs 267/2000).

**Fauglia, li .....**

**IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Paolo Di Carlo**

---

**Che la presente deliberazione è diventata esecutiva il giorno .....**

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D. Lgs 267/2000).
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, D. Lgs 267/2000).

**Fauglia, li .....**

**IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Carlo Di Paolo**

---

---